

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA

riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:

dott. - Presidente  
dott. - Consigliere  
dott. - Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di appello n. / 2022 RG , trattenuta in decisione con ordinanza del '9.2023,

promossa da

U , V e W tutti rappresentati e difesi, giusta procura a margine dell'atto di appello, dagli avv.ti Giovanni Chiarini, Claudia Chiarini e Gabriele Chiarini ed elettivamente domiciliati presso il loro Studio in Via Colonna n. 106 , Chieti  
Appellanti

contro

AZIENDA , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in al Viale presso lo studio del proprio difensore come da procura da considerarsi apposta in calce alla comparsa di costituzione.  
Appellata

avverso

ordinanza ex artt. 702 bis ss. c.p.c. pronunciata dal Tribunale Civile di Pescara nel proc. n. R.G. Trib. Pescara, pubblicata il 19/09/2022, avente ad oggetto responsabilità sanitaria.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per parte appellante:

" Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dell'appello proposto, riformare parzialmente l'Ordinanza impugnata in relazione ai motivi di impugnazione proposti.

Per l'effetto, voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, fermo l'accertamento della responsabilità dell'Azienda Appellata per la morte di Z , di cui ai capi A e B dell'Ordinanza impugnata, e confermata la condanna per i titoli di cui alle lettere c.4 (danno terminale) e c.7 (quanto al danno patrimoniale per le spese funerarie sostenute) del capo C dell'Ordinanza impugnata:

condannare l'Azienda Appellata al risarcimento dei danni non patrimoniali iure proprio sofferti dai sig.ri U V e W in misura superiore a quanto previsto alla lettera c.5 del capo C dell'Ordinanza impugnata, in conformità ai sistemi tabellari invocati con l'atto di appello e a quanto dedotto nel I MOTIVO di impugnazione, nella misura ritenuta di giustizia;

riconoscere la sussistenza di un danno patrimoniale da lucro cessante e per l'effetto condannare l'Azienda Appellata al relativo risarcimento in favore degli appellanti, in riforma di

quanto disposto alla lettera c.6 del capo C dell'Ordinanza impugnata ed in conformità a quanto dedotto nel II MOTIVO di impugnazione, nella misura ritenuta di giustizia;

condannare l'Azienda Appellata alla rifusione dei compensi di lite per tutte le fasi del giudizio di merito, oltre che dell'A.T.P., e per il procedimento di mediazione, in misura superiore a quanto disposto dall'Ordinanza impugnata, con applicazione dell'aumento dovuto per la pluralità di assistiti ed in conformità ai parametri ministeriali invocati anche nel presente atto di appello e a quanto dedotto nel III MOTIVO di impugnazione, sempre con ordine di distrazione in favore dei difensori antistatari;

condannare l'Azienda Appellata alla rifusione di tutte le spese effettivamente affrontate per la lite, con particolare riferimento alle spese di C.T.U. anticipate all'esito dell'A.T.P. e alle spese di C.T.P., in misura superiore a quanto previsto dall'Ordinanza impugnata ed in conformità a quanto dedotto nel IV MOTIVO di impugnazione.

Con vittoria di spese e compensi professionali anche del presente grado di giudizio, da distrarsi in favore degli scriventi difensori antistatari.

In via istruttoria, per mero quanto doveroso scrupolo difensivo, si insiste affinché vengano ammesse le istanze istruttorie formulate e disattese in primo grado, come riproposte e articolate alle pagg. 23 e ss dell'atto di appello, da intendersi qui integralmente ritrascritte, sia in relazione alla prova testimoniale (sui 12 capitoli riportati a pag. 24, con i testi indicati alla fine di pag. 23), che alla richiesta di chiarimenti ai CC.TT.UU. (sulla circostanza indicata a pag. 25)."

Per parte appellata:

" L'esponente Azienda, nel riportarsi ancora, anche ai sensi dell'art. 346 c.p.c., alle difese già spiegate in primo grado, e nel dichiarare ancora una volta di non accettare il contraddittorio su nuove domande, eccezioni ed allegazioni, insiste per il rigetto dei motivi di appello e per la conferma della sentenza impugnata, segnalando che gli importi ivi liquidati, ivi inclusi € 3'327,54 a titolo di spese di CTU, sono già stati tutti integralmente corrisposti ai ricorrenti in primo grado."

### SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Con l'ordinanza oggi impugnata il Tribunale di Pescara così ebbe a decidere:

PQM:

" Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. /2021, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così decide:

ACCERTATA la responsabilità della AZIENDA nella causazione del decesso del sig. Z

ACCERTATO che i danni non patrimoniali risarcibili, complessivamente subiti dai ricorrenti, iure proprio e iure hereditatis, in conseguenza immediata e diretta della errata condotta sopra indicata, sono pari ad €.111.974,65 già all'attualità, oltre accessori.

Per l'effetto

CONDANNA la AZIENDA al pagamento a titolo risarcitorio, in favore dei ricorrenti della somma di €. €.111.974,65, già all'attualità oltre, a titolo di ristoro del danno da ritardo, gli interessi legali tempo per tempo vigenti, sulle predette somme, come via via devalutate e rivalutate anno per anno, dal 17.3.2018 sino alla data di pubblicazione della presente ordinanza, oltre - sulle somme finali complessive di cui sopra (danno quivi liquidato + danno da ritardo nella liquidazione del primo) - gli interessi corrispettivi al tasso legale dal giorno successivo alla pubblicazione dell'ordinanza al saldo.

CONDANNA La AZIENDA alla rifusione delle spese sostenute dai ricorrenti che si liquidano, per la fase di ATP in € 2.144,80 per esborsi ed € 5.832,00 per compensi, oltre I.V.A., C.A.P. e spese generali nella misura del 15% importi da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.

CONDANNA La **AZIENDA** alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di merito liquidate in € 286,00 per esborsi ed € 6.368,00 per compensi oltre I.V.A., C.A.P. e spese generali nella misura del 15%, importi da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario. PONE le spese della CTU, liquidate nella fase di ATP, definitivamente a carico della resistente, con conseguente obbligo di provvedere agli eventuali e relativi conguagli.

Questi i fatti e lo svolgimento del processo in primo grado come sintetizzati dal Primo Giudice.

“ Con ricorso promosso ex art. 696-bis c.p.c., iscritto al N. R.G. 1/2020 i ricorrenti hanno chiesto che il Tribunale. previa nomina di un perito, accerti che il decesso del Sig. **Z**

(padre di **U** e di **V** e marito di **W**

) è da ascrivere alla responsabilità professionale dei sanitari dell'Ospedale Civile di Pescara, ove il Sig. **Z** nato il 1942 e deceduto il 17.3.2018 era stato operato il 2018 di emicolectomia sinistra VL e deceduto il 17.3.2018, per deiscenza della anastomosi colo-rettale.

Si è costituita in giudizio la **AZIENDA** contestando la fondatezza del ricorso.

Il collegio peritale, composto dal dott. **X** Medico Chirurgo Specializzato in Medicina Legale e delle Assicurazioni e dal dott. **Y**, specializzato in chirurgia generale e gastroenterologia, ha depositato in data 6.7.2021 l'elaborato evidenziando che il decesso del paziente era conseguente ad “una polmonite ab-ingestis, avvenuta come conseguenza di un ristagno. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 30.9.2021, i ricorrenti hanno convenuto in giudizio la **AZIENDA** chiedendo la condanna della predetta Struttura Sanitaria al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da loro subiti, sia iure proprio che iure hereditatis a seguito del decesso del loro congiunto.

Si è costituita la **AZIENDA** contestando nel merito gli esiti della perizia. Con riferimento all'entità del risarcimento, ha evidenziato che, in sede di risposta alle controdeduzioni da loro formulate, i periti hanno precisato che il Sig. **Z**, considerate le sue condizioni di salute, aveva statisticamente una possibilità di sopravvivenza media non superiore ad un anno, un anno e mezzo, che poteva essere ulteriormente ridotta da possibili complicanze connesse a: sindrome da allettamento con piaghe da decubito, insorgenza di disfagia secondaria a parkinsonismo, polmoniti da allettamento, progressione della patologia di base (demenza) e problematiche cardiologiche da allettamento.

All'udienza del 13.4.2022, acquisito il fascicolo di ATP n. 2018, considerato che il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale può essere provato per presunzioni, mediante l'allegazione di fatti corrispondenti a nozioni di comune esperienza, che tali presunzioni possono essere superate dalla prova contraria fornita dal convenuto, anch'essa imperniata su elementi presuntivi tali da far venir meno (ovvero attenuare) la presunzione suddetta (cfr Cassazione civile sez. III, 21/03/2022, n.9010) la causa è stata riservata per la decisione, non essendo necessario assumere la prova per testi articolata da parte ricorrente, avente ad oggetto gli ordinari rapporti esistenti tra il defunto, la moglie ed i figli.”

La causa, quindi, è stata decisa come sopra.

L'ordinanza è stata impugnata dagli attori in primo grado ( che ne hanno chiesto la riforma in termini di quantum del danno da risarcire) il 15.10.2022 per 4 motivi che si vanno ad esaminare.

La **AZIENDA**, costituitasi, ha resistito al gravame.

Con ordinanza del 9.2023 questa Corte ha riservato la causa a sentenza con i termini ridotti a gg. 20 + 20.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va premesso che con decisione non impugnata il Tribunale ha ritenuto raggiunta la prova, in punto di an, della sussistenza della responsabilità della **AZIENDA**, considerata l'inadeguata gestione del post-operatorio del paziente ed in particolare l'omesso e tempestivo ripristino del SNG, effettuato a

distanza di tre giorni, che aveva determinato la polmonite ab ingestis, causa del decesso del sig. ~~Z~~

Ciò nella premessa per la quale “ Sulla base di quanto sopra evidenziato, i periti hanno ritenuto sussistente una responsabilità professionale della struttura convenuta, per errata gestione del paziente nel post-operatorio, considerato il mancato monitoraggio intestinale, con deiscenza dei punti di sutura e l'inadeguata gestione del SNG, rimosso autonomamente dal paziente, precisando che il decesso era stato cagionato dall'insorgenza della polmonite ab ingestis, conseguente all'inalazione di succhi gastrici. Rispondendo alle controdeduzioni del CTP di parte ricorrente, i periti hanno precisato che il controllo del corretto posizionamento del SNG è di competenza del personale infermieristico e che, alla carenza assistenziale di detto personale si era sommata analoga carenza da parte del personale sanitario, che non aveva provveduto a rilevare la rimozione del sondino, disponendone il ripristino. Con riferimento alle possibilità di sopravvivenza del paziente, i periti hanno chiarito che pur non avendo elementi oggettivi per quantificare la sopravvivenza media di un paziente con tale quadro clinico, non era possibile escludere che, qualora l'intervento fosse andato a buon fine il sig. ~~Z~~, potesse sopravvivere anche per mesi o anni con una

efficiente gestione domiciliare, indicando una probabile sopravvivenza media di 1-1,5 anni, che avrebbe potuto essere compromessa dalle seguenti variabili: sindrome da allettamento con piaghe da decubito, insorgenza di disfagia secondaria a parkinsonismo, polmoniti da allettamento, progressione della patologia di base (demenza), problematiche cardiologiche da allettamento.”

2. In termini di quantum, con decisione parimenti non contestata, il primo giudice ha liquidato agli attori, iure hereditario, l'importo complessivo di € 34.906,00 a titolo di danno che la vittima primaria subì a causa della perdita anticipata della sua vita condividendo la valutazione dei CTU per i quali le possibilità di sopravvivenza del paziente, affetto da altre ed importate patologie: pregresso ictus cerebrale, demenza senile (di gravità non precisata ma con disturbi comportamentali), Parkinsonismo secondario, ipertensione essenziale benigna, IPB (ipertrofia o iperplasia prostatica benigna), nonché adenocarcinoma del colon, in caso di una corretta gestione del post-operatorio, sarebbe stata di circa 1 anno, un anno e mezzo.

Questa parte della decisione di primo grado è passata in giudicato, come pure la decisione di liquidare agli attori importi sostenuti, per spese funerarie e tumulazione, pari ad € 6.068,65.

**PRIMO MOTIVO DI APPELLO:** Erroneità ed ingiustizia dell'Ordinanza per aver riconosciuto agli appellanti un importo ingiustificatamente esiguo a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, di gran lunga inferiore ai minimi previsti dalle vigenti tabelle.

Viene con detta censura contestata la liquidazione del danno iure proprio da perdita del rapporto parentale.

Al riguardo il Tribunale ha opinato quanto segue.

“ Ai ricorrenti deve essere inoltre riconosciuto il risarcimento del danno iure proprio, rappresentato dalla privazione del rapporto parentale con il loro congiunta (padre di ~~U~~ e ~~V~~ e marito di ~~W~~) per il periodo di 1 anno e mezzo di vita insieme di cui - in mancanza dell'errore medico - avrebbero potuto godere.

È noto che il danno sopra indicato rientra nella voce del danno non patrimoniale (Cass. S.U., n. 19402 del 22/08/2013 Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 21837 del 30/08/2019) che va al di là del crudo dolore che la morte in sé di una persona cara provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi tale dolore nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò dell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti.

Il fatto illecito, costituito dalla uccisione del congiunto, dà luogo ad un danno non patrimoniale presunto, consistente nella perdita del rapporto parentale, allorché colpisce soggetti legati da uno stretto vincolo di parentela, la cui estinzione lede il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare. È parimenti noto che un tale danno deve essere risarcito mediante il ricorso a criteri di valutazione equitativa, rimessi alla prudente discrezionalità del giudice di merito, ma esplicitando le regole di equità applicate (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10107 del 09/05/2011; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16222 del 31/07/2015). Nella liquidazione (necessariamente equitativa) di tale pregiudizio si deve tener conto dell'età del paziente al momento dell'intervento (anni 76) e del fatto che lo stesso era affetto da patologie preesistenti, tali da consentirgli una sopravvivenza per un tempo statisticamente non superiore ad un anno e mezzo circa.

L'età del paziente (76 anni) e la qualità della vita residua in caso di sopravvivenza, che sarebbe stata fortemente condizionata dalle patologie in atto, non reversibili ed in grado di ridurre anche la speranza di vita desumibile da meri parametri statistici, consentono di ritenere congruo quantificare il ristoro del danno iure proprio subito dai congiunti della vittima nella somma, liquidata all'attualità di €. 18.000,00 per ciascuno dei due figli non conviventi e di € 35.000,00 per la moglie convivente.

Gli appellanti assumono che la decisione sarebbe erronea perché assunta sul presupposto (a loro dire indimostrato ed indimostrabile) che il Z avesse – in ragione della sua età e delle sue condizioni di salute - ridotte speranze di vita a lungo termine, sicché il Primo Giudice ha operato una liquidazione del danno parentale talmente ridotta da risultare oggettivamente irragionevole ed irrisoria, oltre che svincolata da qualsiasi parametro tabellare.

Ciò perché il Collegio Peritale aveva esplicitamente escluso che il quadro clinico del de cuius abbia avuto incidenza sull'evoluzione della vicenda clinica, per cui nessuna delle preesistenti patologie del sig. Z ha determinato il decesso, né lo avrebbe determinato almeno nel breve periodo.

Secondo gli appellanti la vittima, che aveva appena compiuto 76 anni al momento del decesso, poteva contare, secondo quanto emerge dalle tabelle sulla mortalità ISTAT per l'anno 2018, su una aspettativa di vita residua di circa 11 anni e mezzo: di qui l'errore del Tribunale nell'affermare che le aspettative di vita del Z sarebbero state di solo 1 anno e mezzo.

Di qui la richiesta di risarcire il danno parentale in base alle tabelle del Tribunale di Roma (:

W ; Anni 66 - moglie convivente - Punti 315 - Risarcimento: € 304.007,70;  
V ; Anni 45 - figlio non convivente - Punti 236 Risarcimento: € 225.554,10;  
U ; Anni 41 - Figlio non convivente - Punti 237 Risarcimento: € 225.554,10) ovvero di quelle milanesi ( W ; Anni 66 - moglie convivente - Punti 868 - Risarcimento: € 289.390,00; Y ; Anni 45 - figlio non convivente - Punti 749 Risarcimento: € 249.010,00; U ; Anni 41 - Figlio non convivente - Punti 8210 Risarcimento: € 275.930,00).

Il tutto precisando che il Tribunale non poteva scendere al di sotto, né salire al di sopra delle soglie, rispettivamente minime e massime, ivi previste.


La AZIENDA ha obiettato che, al contrario, le risultanze istruttorie avevano dato evidenza di uno stato di salute del paziente (indipendente dalla condotta medica censurata) "a dir poco precario e predittivo, anche secondo la comune esperienza, di un decesso imminente", in quanto proprio il Collegio peritale aveva indicato come che gli stati patologici del Z consentivano una stima di sopravvivenza di 1-1,5 anno in caso di assenza di colpa medica, sicché la risarcibilità iure proprio del danno da perdita del rapporto parentale riconosciuto ai congiunti doveva subire un ridimensionamento in considerazione del verosimile arco temporale in cui i congiunti avrebbero potuto ancora godere, sia sul piano affettivo che economico, del rapporto con il soggetto deceduto in anticipo.

Orbene, ad avviso di questo Collegio, che la vittima primaria sarebbe sopravvissuta al massimo un anno e mezzo anche senza entrare minimamente in contatto con la AZIENDA appellata è emerso

inconfutabilmente dalle risultanze della CTU, peraltro accettate dagli appellanti laddove si sono visti liquidare il danno ereditario per perdita anticipata della vita del congiunto proprio tenuto conto del lasso temporale di cui alle risultanze peritali, in base alle quali le possibilità di sopravvivenza del paziente, affetto da altre ed importati patologie ( pregresso ictus cerebrale, demenza senile di gravità non precisata ma con disturbi comportamentali, parkinsonismo secondario, ipertensione essenziale benigna, IPB (ipertrofia o iperplasia prostatica benigna), nonché, addirittura, adenocarcinoma del colon), anche in caso di una corretta gestione del post-operatorio, sarebbero state di circa 1 anno, un anno e mezzo.

Assumere, quindi, che la vittima sarebbe vissuta ancora 11 anni stride contro le evidenze istruttorie. Ciò posto, rilevato che nemmeno l'appellata contesta in radice l'altrui diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, va premesso come secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di pregiudizio derivante dalla perdita o dalla lesione del rapporto parentale, il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed "ogni altra circostanza del caso" ( Cass. 28989/2019, Cass. 27658/2023).

Nel caso in esame proprio la aspettativa di vita della vittima primaria per un anno e mezzo al massimo concretizza circostanza di cui ben si poteva, come avvenuto, tenere conto nello specifico. Ed invero (Cass. 37009/2022) anche se "le nuove tabelle milanesi consentono ... una liquidazione rispettosa dei criteri indicati da questa Corte con le citate pronunce 10579 e 26300 del 2021, onde la loro applicazione in sede di giudizio di rinvio, come invocata espressamente da parte dei ricorrenti nel corso del giudizio di merito, dovrà ritenersi del tutto conforme a diritto nel caso di specie, poiché l'individuazione dei criteri poc'anzi ricordati consente l'applicazione della legge, ordinaria e costituzionale (art. 1226 c.c., art. 3 Cost.), in modo sostanzialmente – sia pur se solo tendenzialmente, in assenza di una tabella unica nazionale di matrice legislativa – uniforme sul territorio nazionale", resta naturalmente "ferma la possibilità – immanente ad un diritto che resta radicato nella inevitabile approssimazione di tabelle di origine pretoria e non legislativa – di una liquidazione che non si conformi ai parametri tabellari, volta che l'assoluta ed evidente eccezionalità del caso si sottragga ad una meccanica, arida e pur sempre inappagante operazione aritmetica, a condizione che la valutazione equitativa "pura" adottata dal giudice di merito si sostanzi e tragga linfa da un complesso di argomenti, chiaramente enunciati, nella logica della formazione e del superamento della regola tabellare nel caso specifico".

Proprio quest'ultima facoltà è stata esercitata nel liquidare il danno in parola, dato che il decesso del  sarebbe comunque avvenuto entro un anno e mezzo al massimo, anche se il Tribunale non ha esplicitato i concreti criteri adottati per scendere di molto al di sotto degli importi previsti da entrambe le tabelle applicabili, limitandosi, genericamente, a ritenere "congruo quantificare il ristoro del danno iure proprio subito dai congiunti della vittima nella somma, liquidata all'attualità di €. 18.000,00 per ciascuno dei due figli non conviventi e di € 35.000,00 per la moglie convivente".

Ciò nonostante, la motivazione non può essere condivisa in ordine al quantum liquidato per le ragioni che seguono.

Ed invero, le circostanze illustrate non possono avere avuto influenza sulla interiore sofferenza morale soggettiva patita dai congiunti, laddove esse di certo hanno avuto influenza determinante sul piano dinamico – relazionale, evidentemente già fortemente compromesso.

Appare, quindi, , più equo a questa Corte reputare la sussistenza di un danno morale quantificabile in misura di un quarto della somma spettante in base alla tabelle capitoline e utilizzare, quanto al

danno relazionale, utilizzare il metodo di liquidazione equitativa basato sul criterio della proporzionalità, ossia tenere conto della ridotta aspettativa di vita della vittima rispetto alla media, che sarebbe stata, pacificamente, di 11 anni in assenza delle gravi patologie da cui era affetta (basti pensare all'adenocarcinoma del colon) e, quindi, operare una proporzione diretta tra la minore aspettativa di vita della vittima rispetto a detta media a seguito dell'illecito commesso dai sanitari.

Sotto il primo profilo, quindi, alla vedova spettano (304.007,70 : 4) euro 76.001,92 e ai figli (225.554,10 : 4) euro 56.388,52 ciascuno.

Quanto alla compromissione sul piano dinamico – relazionale, il danno da perdita del rapporto parentale, partendo dai tre quarti degli importi di cui alle tabelle del Tribunale di Roma, va, invece, calcolato dividendo l'importo che spetterebbe a ciascuno degli appellanti per 11 (numero di anni in cui il de cuius sarebbe vissuto in assenza di patologie che lo avrebbero comunque portato alla morte) per poi moltiplicare il risultato per 1,5, ovvero l'anno e mezzo entro il quale sarebbe con ogni probabilità deceduto anche in assenza del fatto ascritto alla AZIENDA.

Questi, all'esito i risultati.

✓, di anni 66 - moglie convivente - punti 315 – risarcimento base di € 228.005,77: risarcimento dovuto euro 31091,69.

✓, di anni 45 - figlio non convivente - punti 236 – risarcimento base di € 169165,57: risarcimento dovuto euro 23068,03.

U, di anni 41 - figlio non convivente - punti 237 – risarcimento base di € 169165,57: risarcimento dovuto euro 23068,03.

Complessivamente, quindi, alla vedova competono complessivi euro 107093,61 e a ciascuno dei figli 79.456,55, somma da devalutare al giorno del decesso e da quella data aumentare di interessi e rivalutazione sino alla data della sentenza di primo grado, da cui decorrono solo gli interessi sino al saldo.

In questi limiti, quindi, il motivo va accolto col riconoscere agli appellanti le maggiori somme di cui sopra a titolo di danno da perdita del rapporto parentale.

**SECONDO MOTIVO DI APPELLO:** Erroneità ed ingiustizia dell'Ordinanza per non aver ritenuto sussistenti i presupposti per il risarcimento dell'invocato danno patrimoniale da lucro cessante.



Questo il passo motivazionale contestato.

“I ricorrenti hanno chiesto la condanna della AZIENDA al risarcimento del danno patrimoniale da loro subito, allegando documentazione dalla quale risulta che il sig. Z era titolare di pensione per un importo netto annuo di € 18.676,00 (23.356,00 – 4.680) (cfr doc. 21). Premesso che tale diritto spetta ai ricorrenti solo per l'accertato periodo di riduzione della sopravvivenza del sig. Z, ovvero per circa un anno e mezzo, va al riguardo considerato che la AZIENDA ha eccepito che, al fine di evitare indebite locupletazioni, i ricorrenti dovevano depositare documentazione attestante l'importo percepito nella loro qualità di superstiti del titolare del rapporto pensionistico. Constatato che nulla è stato dedotto dai ricorrenti che, in particolare, non è stato dai medesimi documentato se e per quale importo W coniuge del defunto, è divenuta titolare di pensione di reversibilità, l'incertezza in merito alle somme effettivamente spettanti ai ricorrenti, che era loro onere documentare, comporta il rigetto della domanda formulata, non essendo stati forniti al giudice tutti gli elementi di calcolo necessari per quantificare l'importo spettante ai ricorrenti”.


Gli appellanti con la censura in esame continuano a lamentare la perdita dei contributi economici che un marito e padre è solito prestare alla propria moglie e ai figli e assumono di avere allegato e provato quanto di rilevante ai fini della decisione, con particolare riferimento al reddito annuo del defunto.

Avrebbe errato, dunque, il Tribunale di Pescara nell'affermare che gli odierni appellanti non avrebbero assolto all'onere probatorio su di loro gravante per non aver depositato documentazione

tesa a dimostrare l'esistenza e l'entità della eventuale pensione di reversibilità percepita dalla vedova. Nel caso di specie, infatti, non potrebbe operare alcuna compensatio lucri cum damno, giacché la sua erogazione si fonderebbe su un titolo diverso rispetto all'atto illecito.

Questa Corte deve, innanzitutto, escludere che ad un simile danno da lucro cessante possano aver diritto i figli del defunto,  e , di 41 e 45 anni al momento del decesso del padre, dimoranti altrove e di certo da molti anni non più beneficiari di contributi economici da parte del predetto, in ogni caso in difetto della benchè minima allegazione al riguardo.

Il motivo, quindi, è palesemente infondato per come da loro proposto.

Quanto alla posizione della vedova, , che conviveva con la vittima, a prescindere dalla verosimile (in quanto non negata) percezione della pensione di reversibilità, si ha che il Tribunale ha fatto erronea applicazione del principio della compensazione del lucro col danno.

Ed invero le sezioni unite civili della Corte di Cassazione con la sentenza n. 12564/2018 hanno disposto che tale compensatio “opera in tutti i casi in cui sussista una coincidenza tra il soggetto autore dell'illecito tenuto al risarcimento e quello chiamato per legge ad erogare il beneficio con l'effetto di assicurare al danneggiato una reintegra del suo patrocínio completa e senza duplicazioni”.

Ne deriva come solo se il soggetto responsabile dell'illecito dannoso è chiamato anche a corrispondere al danneggiato una indennità, allora si applicherà la regola del diffalco e dall'ammontare del risarcimento del danno deve essere detratta la posta indennitaria.

Al contrario, se vi è differenza tra il danneggiante tenuto a risarcire il danno e il soggetto erogatore della pensione di reversibilità non è ammessa compensazione.

Il Supremo Collegio con la pronuncia in esame ha peraltro ammesso il cumulo delle due prestazioni (risarcitoria e previdenziale) anche in base ad una ulteriore e intuitiva considerazione.

La pensione di reversibilità e il risarcimento del danno da fatto illecito rispondono a diverse finalità e hanno una genesi differente.


La pensione di reversibilità, infatti, non è connotata dalla finalità di rimuovere le conseguenze prodottesi nel patrimonio del congiunto del de cuius per effetto dell'illecito del terzo.

Il trattamento previdenziale costituisce: “una promessa rivolta dall'ordinamento al lavoratore assicurato, che attraverso il sacrificio di una parte del proprio reddito lavorativo ha contribuito ad alimentare la propria posizione previdenziale: la promessa che, a far tempo dal momento in cui il lavoratore, prima o dopo il pensionamento, avrà cessato di vivere, quale che sia la causa o l'origine dell'evento protetto, vi è la garanzia per i suoi congiunti, di un trattamento diretto a tutelare la continuità del sostentamento e a prevenire o alleviare lo stato di bisogno.

La causa più autentica di tale beneficio deve essere individuata nel rapporto di lavoro pregresso, nei contributi versati e nella previsione di legge. Tutti fattori che si configurano come serie causale indipendente e assorbente rispetto alla circostanza (occasionalmente e giuridicamente irrilevante) che determina la morte”.

Sulla base di tali considerazioni, quindi, le SS.UU. sono arrivate ad affermare il seguente principio di diritto: “dal risarcimento del danno patrimoniale patito dal familiare di persona deceduta per colpa altrui non deve essere detratto il valore capitale della pensione di reversibilità accordata dall'INPS al familiare superstite in conseguenza della morte del congiunto”.

Ciò posto, incontestata la circostanza per la quale la vedova fosse a carico del defunto marito, pacifico in atti che il reddito netto annuale di quest'ultimo fosse pari ad € 18.532,00, sottratta da tale somma la quota del 50% che il marito di certo destinava a sé stesso, al coniuge a carico e per i suoi bisogni restavano € 9.266,00.

E poiché di detto importo la  avrebbe beneficiato, al più, per un anno e mezzo, la somma da riconoscerle a titolo di lucro cessante ammonta ad € 13.899,00, oltre interessi dal giorno della morte del marito al saldo.

In questi termini il motivo merita accoglimento.



TERZO MOTIVO DI APPELLO: Erroneità ed ingiustizia dell'Ordinanza per aver liquidato le spese di lite in misura non conforme ai parametri ministeriali, per aver escluso dalla liquidazione le fasi istruttoria e decisionale del giudizio di merito, per non aver applicato l'aumento per pluralità di assistiti e per aver omesso la liquidazione delle spese di mediazione.

Gli appellanti lamentano che l'ordinanza impugnata ha liquidato, ponendole ex art. 91 c.p.c. a carico della soccombente Azienda , le spese di lite in: euro 5.832,00 (oltre accessori di legge) per i compensi professionali della fase di A.T.P.; euro 6.368,00 (oltre accessori di legge) per i compensi professionali della fase di merito; con espressa esclusione, dalla liquidazione, delle fasi istruttoria e decisionale in quanto (così si legge a pag. 12, capo D) il Giudice di prime cure ha ritenuto trattarsi di fasi "assenti" nell'ambito del giudizio di merito svoltosi dinanzi al Tribunale di Pescara.

Tale liquidazione non sarebbe conforme ai parametri forensi previsti dal D.M. n. 55 del 2014 perché, anche tenendo presente un valore della controversia compreso tra € 52.001 a € 260.000, il Primo Giudice doveva liquidare i compensi di tutte le fasi del giudizio di merito in primo grado.

Gli appellanti assumono il regolare svolgimento della fase istruttoria e di trattazione, svolta mediante deposito di varie note, partecipazione alle udienze a trattazione scritta, produzioni documentali e altre richieste istruttorie ritualmente formulate (ai fini della acquisizione del fascicolo dell'ATP, per l'ammissione delle prove orali e i chiarimenti alla CTU); quanto alla fase decisionale, evidenziano come che il procedimento si sia concluso con ordinanza, previa fissazione di discussione finale a trattazione scritta, cui la difesa degli appellanti ha preso parte depositando note scritte contenenti precisazione delle conclusioni e difese conclusive.

Inoltre, l'ordinanza impugnata avrebbe violato l'art. 4, comma 2, D.M. 55/2014, che prevede: "Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti" e assumono che il Tribunale, dopo avere affermato che ricorrevano, nel caso di specie, i presupposti per operare detto aumento (cfr. pag. 12 capo D: "Le spese processuali sostenute dai ricorrenti .... seguono la soccombenza della resistente e si liquidano ... considerato l'aumento dovuto per la difesa di più parti...), in concreto non lo ha operato. Il Tribunale, rileva questa Corte, ha motivato che "Le spese processuali sostenute dai ricorrenti, ivi comprese quelle della fase ante causam (spese di lite, CTP e mediazione) seguono la soccombenza della resistente e si liquidano, secondo il valore della causa come determinato dal ristoro qui riconosciuto ai ricorrenti, considerato l'aumento dovuto per la difesa di più parti e l'assenza di fase istruttoria e decisoria, nel presente giudizio di merito."

Per poi liquidare, quanto al giudizio di primo grado, spese di lite pari ad € 286,00 per esborsi ed € 6.368,00 per compensi oltre I.V.A., C.A.P. e spese generali.

Orbene, errata appare l'omessa liquidazione della fase di trattazione e di quella decisionale, fasi effettivamente svolte per come illustrato dagli appellanti i quali, quindi, anche in applicazione dei minimi, visto che il DM del 2014 non distingue i compensi in caso di giudizio a cognizione sommaria, tenuto conto del decisum avente valore di euro 111.974,65, avrebbero avuto diritto ad euro 6715,00 , da aumentarsi a 7000,00 per la presenza di più parti, non intendendo questa Corte aumentare due volte del 20% il compenso.

In ciò il motivo va accolto.

Quanto alla pur ritenuta necessità di liquidare a carico della soccombente <sup>AZIENDA</sup>, anche le spese processuali per il procedimento di mediazione (documentalmente svoltosi il 5.2.2019), gli appellanti hanno contestato, fondatamente, che nel dispositivo ne è stata poi omessa la quantificazione.

Ai sensi del DM 55/2014 , quindi, competono agli appellanti, quali valori minimi (stante la non complessità dell'attività) per lo scaglione di riferimento, euro 504,00 per la fase di attivazione ed euro 1.008,00 per la fase di negoziazione, oltre accessori di legge.

QUARTO MOTIVO DI APPELLO: Erroneità ed ingiustizia dell'Ordinanza per aver omesso di liquidare parte delle spese di C.T.P. sostenute e documentate e per non aver ordinato il rimborso delle spese di CTU poste a carico dell'~~AZIENDA~~.

Viene, infine, contestato che nella statuizione sulla rifusione delle spese di lite, l'ordinanza impugnata ha omesso di considerare tutte le spese sostenute per conto degli appellanti.

In particolare, il Tribunale ha pronunciato l'ordine di rimborso limitatamente alle seguenti spese: euro 2.144,80 per esborsi della fase di ATP (di cui, adducono gli appellanti, euro 286,00 sarebbero per spese di iscrizione a ruolo e la restante parte – Euro 1.858,80 – da imputarsi a spese CTP) , sebbene essi hanno affrontato le seguenti spese: Euro 572,00 (ovvero Euro 286x2) per l'iscrizione a ruolo dell'ATP e del successivo giudizio di merito (per cui è stato riconosciuto il rimborso); euro 48,80 per spese di avvio della mediazione ; euro 610,00 per la consulenza fornita dal CTP dott.

✓ (doc. 12); euro 1.220,00 quale acconto versato al CTP dott. ✕ per la relazione medico legale di parte (doc.13); euro 9.760,00 quale saldo dovuto al CTP dott. ✕ per la consulenza, la partecipazione alle operazioni svolte dai CC.TT.UU., l'esame della prima bozza della relazione e la redazione delle osservazioni di parte (doc. 23).

Per un totale, dunque, di Euro 12.210,80, rispetto ai 2.430,00 Euro liquidati in primo grado per esborsi.

Ad avviso di questo Collegio vanno certamente rimborsati euro 286,00 per iscrizione a ruolo dell'ATP, per il resto il motivo è infondato in quanto gli euro 2144,80 liquidati coprono certamente e matematicamente: ulteriori euro 286,00 per iscrizione a ruolo del merito, 48,80 euro per spese di mediazione, 610 per fattura pagata al dott. ✓ , 1220,00 per fattura pagata al dott. ✕ .

Quanto agli ulteriori euro 9760,00 , si ha che al riguardo detto ✕ ha emesso documento con la dicitura: “Il presente documento non costituisce fattura/ricevuta. Queste verranno rilasciate al momento del pagamento, non ancora avvenuto (art. 6 DPR 633/72) ”, per cui gli appellanti non hanno sostenuto esborso alcuno da rifondere loro.

Le spese della C.T.U., infine, sono state rimborsate dall'~~AZIENDA~~, successivamente alla instaurazione del giudizio di appello, per cui deve ritenersi cessata la materia del contendere sul punto.

Per tutto quanto sinora esposto la gravata ordinanza va riformata col riconoscere agli appellanti le somme di :

- euro 107093,61 in favore della ✓ ed euro 79456,55 in favore sia di ✓  
che di ✓ , oltre accessori come in parte motiva, a titolo di danno parentale e in luogo della minor somma liquidata a tal fine in primo grado;
- euro € 13.899,00, oltre interessi dal giorno della morte del marito al saldo, a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante in favore della sola ✓ ;
- euro 7000,00 oltre accessori di legge per compensi di primo grado;
- euro 1512,00 oltre accessori di legge per compensi di mediazione;
- euro 286,00 per spese di iscrizione a ruolo di ATP.

Quanto alle spese del presente giudizio, esse devono seguire la soccombenza e, stante il valore del decisum ( oltre 150mila euro in più rispetto al primo grado) vengono liquidate in favore dei procuratori degli appellanti dichiaratisi antistatari in base al compenso medio previsto per le cause di valore ricadente nel relativo scaglione.

Questi gli importi.

fase di studio: 2977,00,

fase introduttiva: 1911,00,

fase istruttoria: non svolta

fase decisionale: 5103,00,

per un totale di euro 9991,00, oltre spese generali, cpa ed Iva come per legge, cui aggiungere euro 804,00 per esborsi.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:

1)accoglie in parte l'appello e, in parziale riforma della gravata ordinanza, riconosce agli appellanti le somme di cui in parte motiva;

2)regola le spese come in parte motiva;

Così deciso in camera di consiglio il .11.2023.

Il Cons. rel.

Il Presidente